

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data odierna;
- è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci in data odierna con nota prot. n° _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 1996, n° 43;
- è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità in data odierna con nota prot. n° _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11, e s.m.i.

Catanzaro, 10 GEN. 2020

IL DIRETTORE
U.O. AFFARI GENERALI
(o Delegato)
Dott.ssa Rosella GALATTI

SI ATTESTA


- Che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2.
- Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità,
 - è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11.
 - è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____.
 - è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____.

Catanzaro, 10 GEN. 2020

IL DIRETTORE
U.O. AFFARI GENERALI
(o Delegato)
Dott.ssa Rosella GALATTI



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO



AA.GG. N. 11 DEL 10/01/2020

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Franca Tancredi – Salvatore Gulli)
(Decreto Presidente della Repubblica del 13/09/2019)

DELIBERAZIONE N. 02 del 10 / 01 / 2020

OGGETTO:	Art. 95 A.C.N. M.M.G. Quadriennio Normativo 2006-2009 – Biennio Economico 2006/2007 sancito dalla Conferenza Permanente Stato- Regioni in data 29/07/2009 - Punto 29 A.I.R. approvato con DGR Calabria n. 580 del 08/08/2006 e sulle modalità di predisposizione del Piano di Lavoro inerente lo svolgimento dei compiti aggiuntivi previsto dall'Accordo Aziendale del 24.1.2019 di declinazione dell'art. 95 ACN M.M.G e del Punto 29 A.I.R. Atti di Indirizzo.
----------	--

STRUTTURA PROPONENTE:

Proposta n. 15 del 30/12/2019

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del procedimento

Il Resp.le dell'U.O.

IL Direttore dell'U.O. :

F.to

Firma:

IL Direttore del Dipartimento:

F.to Dott./Dott.ssa Nome e Cognome

Firma:

Il Dirigente Responsabile dell'UOC GREF, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che il costo rientra nella previsione di bilancio e viene rilevato sul/i conto/i indicati dal proponente e che il suddetto presenta la relativa disponibilità.....conto.....Bilancio.....CIG.....

...
€.....conto.....Bilancio.....CIG.....

NON DOVUTO

Il Dirigente Responsabile UOC GREF

Parere del Direttore Amm.vo	Favorevole <input type="checkbox"/>	Parere del Direttore Sanitario	Favorevole <input type="checkbox"/>
	Contrario <input type="checkbox"/>		Contrario <input type="checkbox"/>

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 13/09/2019 è stato disposto lo scioglimento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e nomina della Commissione Straordinaria (19A06192) – G.U. n. 236 del 08/10/2019.

RILEVATO che :

- l'art. 95 A.C.N. MMG Quadriennio Normativo 2006-2009 – Biennio Economico 2006/2007 sancito dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni in data 29/07/2009 disciplina per i medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale iCompiti del Medico – Libera Professione.
- il comma 1 del richiamato articolo prevede i compiti del medico incaricato retribuiti con la quota fissa oraria;
- il comma 2 recita: "E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei successivi compiti, del presente articolo, secondo quanto disposto dall'art.14";
- il comma 3 del richiamato articolo recita: " medici di cui al precedente comma 1 possono, inoltre, sulla base di appositi accordi regionali ed aziendali :
- a) "collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell'incarico, nelle attività di primo intervento dei Presidi Territoriali delle Aziende Sanitarie e nelle Strutture di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda stessa facenti parte di Dipartimenti di Emergenza Urgenza;
- b) essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.;
- c) svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio;
- d) operare interventi di assistenza e di soccorso avanzati sui mezzi attrezzati ad ala fissa, ala rotante, auto e moto medica ed altri mezzi di trasporto attrezzati";
- il comma 4 prevede: "Ai medici incaricati a tempo indeterminato di Emergenza Sanitaria Territoriale sono attribuiti anche ulteriori compiti previsti dagli Accordi Regionali compresi quelli di formazione ed aggiornamento del personale sanitario";
- Il comma 5 prevede: "Ai medici incaricati a tempo indeterminato di Emergenza Sanitaria Territoriale possono essere attribuiti compiti di formazione ed aggiornamento del personale medico, sulla base di apposite determinazioni assunte nell'ambito degli Accordi Regionali";
- Il comma 6 prevede: "Sulla base di apposita programmazione Regionale e Aziendale i medici dell'Emergenza possono partecipare, secondo Accordi regionali ed Aziendali, a progetti formativi e di educazione sanitaria dei cittadini in materia di emergenza sanitaria territoriale e primo intervento sanitario".
- L'art. 98 A.C.N. M.M.G. vigente disciplina il Trattamento Economico – Riposo Annuale
- Il comma 2 del richiamato art. 98 prevede " Gli Accordi regionali ed aziendali, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 95, commi 3,4,5,6, nonché di ulteriori compiti individuati dalla contrattazione, prevedono i compensi da corrispondere ai medici che partecipano alle attività relative agli accordi medesimi",
- il Capo V, Punto 29 AIR approvato con D.G.R. Calabria n. 580 del 08/08/2006 - Compiti del medico- recita: "Al fine di migliorare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate, oltre i compiti istituzionali previsti dall'A.C.N. ai medici dell'EST sono attribuiti anche i seguenti compiti aggiuntivi:
 - ✓ promozione della donazione degli organi
 - ✓ partecipazione alle attività di diffusione della cultura dell'emergenza e del primo soccorso;
 - ✓ partecipazione ai processi di stesura e revisione dei protocolli operativi;
 - ✓ partecipazione alle iniziative relative all'appropriatezza nell'utilizzo del servizio di E.S.T. da parte dei cittadini;
 - ✓ formazione ed aggiornamento del personale sanitario;
 - ✓ partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale ed alla formazione non obbligatoria organizzati dalla Regione e dalle Aziende Sanitarie;

Ai medici che forniranno formalmente alle Aziende di appartenenza la disponibilità a partecipare alle suddette attività e per l'espletamento dei compiti aggiuntivi previsti dall'AIR è corrisposta un'indennità aggiuntiva di Euro 5,50 per ogni ora di attività";

Che con nota prot. 74105 del 03/03/2017 il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute pro tempore Prof. Fatarella chiariva, con riferimento all'interpretazione delle modalità di remunerazione delle attività aggiuntive previste dal trascritto punto 29 AIR, che il termine "compiti aggiuntivi" deve essere inteso nel senso di "prestazione effettuata in esubero all'orario ordinario convenuto, cui gli operatori sono tenuti a mente del rispettivo contratto" e che "le indennità aggiuntive, per come disciplinate nell'Accordo Integrativo, non possono che essere corrisposte in relazione all'effettiva partecipazione alle attività contemplate nelle norme di cui trattasi e per ogni ora di attività aggiuntiva".

Che l'Azienda con delibera n.1322/Direttore Generale del 14/12/2018 ha sospeso, in via cautelare, immediatamente il pagamento dell'indennità aggiuntiva di cui al punto 29 Air vigente (art.95 ACN MMG vigente) anche, al fine di procedere ad eventuali conguagli e/o azioni di ripetizione di indebito, ed evitare gravami per l'Amministrazione nella misura strettamente necessaria ad acquisire il dovuto parere interpretativo da parte degli organi preposti dalla Regione Calabria, e non oltre a giorni 30, termine ritenuto congruo per acquisire l'eventuale risposta;

Preso Atto del verbale sull'interpretazione autentica del punto 29 AIR del 02.01.2019 da parte del Comitato Permanente Regionale M.M.G. trasmesso dall'Amministrazione Regionale con nota n. 17561 del 16.01.2019, per il tramite della Direzione Generale dell'intestata Azienda giusta pec prot. 8064 del 21/01/2019;

Recepito l'Accordo Aziendale di Declinazione dell'art. 95 A.C.N. vigente, sottoscritto dal Comitato Aziendale Medici di Medicina Generale in data 24/01/2019 che, prevede la corresponsione delle indennità aggiuntive anche per le attività supplementari svolte durante l'orario di servizio, ma che ha prescritto la definizione semestrale da parte del Direttore del SEU di uno specifico Piano di lavoro inerente lo svolgimento dei compiti aggiuntivi indicati dall'AIR;

Per quanto sopra espresso, l'Azienda con delibera n. 55/ Direttore Generale del 28/01/2019 ha proceduto a sospendere l'efficacia della delibera n. 1322 del 14/12/2018 subordinando l'efficacia della stessa agli adempimenti di quanto previsto dall'Accordo Aziendale sottoscritto con le OO.SS. in data 24/01/2019;

Rilevato:

Che il verbale sull'interpretazione autentica del punto 29 AIR del 02.01.2019 da parte del Comitato Permanente Regionale MMG trasmesso dall'Amministrazione Regionale con nota n 17561 del 16.1.2019 si richiama una risalente nota n. 6394 del 16.2.2007 del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, ma non richiama l'avviso più recentemente espresso dal citato Dirigente Generale con la nota del 03.03.2017 e non prevede espressamente che le attività aggiuntive possano essere svolte durante l'orario di servizio.

Che il contenuto del citato Accordo Aziendale va verificato sotto il profilo della compatibilità con l'interpretazione dell'AIR proposta dall'Amministrazione Regionale con la nota del 3.3.2017, prima facie condivisibile, secondo la quale le attività aggiuntive dovrebbero essere svolte fuori dell'orario di servizio;

Che, nelle more di una eventuale riconsiderazione delle determinazioni assunte in sede di Accordo Aziendale di Declinazione, occorre comunque quantomeno, individuare nell'ambito delle attività ordinarie del personale sanitario, quelle che costituiscono specifico espletamento dei compiti aggiuntivi elencati anche nel richiamato Accordo Aziendale del 24/01/2019;

Che, tali compiti aggiuntivi, all'evidenza, non esauriscono l'ordinaria attività di servizio e non possono conseguentemente comportare l'indicazione di tempi di durata dell'attività aggiuntiva coincidenti con l'intero orario di servizio;

Per quanto sopra espresso, la Commissione Straordinaria insediatà presso l'ASP di Catanzaro (D.P.R. 13/09/2019):

1) **Invita il Direttore del SEU:**

- a prendere atto che le indennità aggiuntive devono essere corrisposte in relazione all'effettiva partecipazione alle attività contemplate nell'AIR e per ogni ora di attività aggiuntiva e che non possono essere, invece, corrisposte per ogni ora di ordinario servizio;
- conseguentemente ad individuare, nella definizione semestrale dello specifico Piano di Lavoro inerente lo svolgimento dei compiti aggiuntivi, le specifiche attività remunerabili separatamente definendone la durata e, avendo cura di evitare che, quest'ultima coincida con l'intero orario di servizio ordinario;
- ad indicare, sempre nella definizione semestrale dello specifico Piano di Lavoro inerente lo svolgimento dei compiti aggiuntivi:
 - i limiti massimi dell'orario di servizio da dedicare a ciascuno dei compiti aggiuntivi previsti dal punto 29 AIR come indicati anche nell'Accordo Aziendale del 24/01/2019;
 - i limiti massimi dell'orario cumulativamente dedicabile all'espletamento di tutti i compiti aggiuntivi globalmente considerati, avendo cura di evitare che l'orario sacrifichi i tempi, necessariamente prevalenti, da dedicare all'efficiente espletamento delle ordinarie attività sanitarie;

In particolare nella determinazione dei limiti massimi dell'orario dedicabile all'espletamento di tutti i compiti aggiuntivi, dovrà essere valutata la necessità che esso sia inferiore non solo al monte ore dedicato ai compiti propri dell'incarico, ma anche al monte orario dei compiti previsti dal punto 29 AIR comma 2;

2) **Invita il Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche Sanitarie a chiarire**, sentito il Comitato Permanente Regionale MMG, se devono intendersi confermate le considerazioni formulate dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche Sanitarie con nota prot. 74105 del 03/03/2017;

3) **Invita il Presidente del Comitato Aziendale M.M.G.** a valutare iniziative dirette alla rimodulazione e o caducazione dell'Accordo Aziendale di declinazione già sottoscritto;

4) in caso di esito negativo **invita il Direttore dell'U.O. Gestione Risorse Umane** con il supporto dell'U.O. Gestione Personale Convenzionato, nonché dell'U.O. Affari Legali e il coordinamento del Direttore Amministrativo a valutare se ricorrano gli estremi di iniziative dirette alla caducazione dell'Accordo di declinazione del 24.01.2019, iniziative da sottoporre all'attenzione della Commissione Straordinaria;

5) **invita il Direttore del SEU** a comunicare per ciascun sanitario il monte orario complessivo annuale dedicato all'espletamento dei compiti aggiuntivi negli anni dal 2012 al 2018 determinato in conformità alle indicazioni contenute nella presente delibera in ordine ai limiti massimi di orario da dedicare all'espletamento di tali compiti; in presenza di difformità rispetto alle liquidazioni effettuate l'U.O. Gestione Personale Convenzionato procederà ai recuperi;

6) **invita il Direttore del SEU** ad effettuare una verifica sulla conformità dei Piani di lavoro Semestrali per l'anno 2019 inerenti lo svolgimento dei compiti aggiuntivi e delle certificazioni previste dall'Accordo di Declinazione Aziendale alle indicazioni contenute nella presente delibera in ordine ai limiti massimi di orario da dedicare all'espletamento di tali compiti e, in presenza di eventuali difformità a segnalarle all'U.O. Gestione Personale Convenzionato con le conseguenti proposte di recupero;

7) **invita** il Responsabile dell'U.O. Gestione Personale Convenzionato a verificare la conformità dei Piani di lavoro Semestrali inerenti lo svolgimento dei compiti aggiuntivi per l'anno 2020 e seguenti, e delle certificazioni previste dall'Accordo di Declinazione Aziendale, alle indicazioni contenute nella presente delibera in ordine ai limiti massimi di orario da dedicare all'espletamento dei compiti aggiuntivi e, in presenza di eventuali difformità, a non eseguire in futuro i relativi pagamenti;

8) **invita, infine, ed in ogni caso il Responsabile dell'U.O. Gestione Personale Convenzionato** ad attenersi a quanto disposto dall'Amministrazione Regionale giusta nota prot. 101066 del 23/03/2017, in ordine all'indicazione nel cedolino stipendi che l'indennità di cui al punto 29 dell'AIR è corrisposta in conto salvo restituzione, ivi comprese l'eventuale recupero di somme corrisposte da parte dell'ASP che risultassero in esito alla rimodulazione dell'Accordo o alla sua caducazione non dovute;

LETTO l'art. 95 A.C.N. M.M.G. vigente;
LETTO il punto 29 AIR vigente;

RICHIAMATO il Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento Aziendale (DDG n. 660 del 19.07.2018) e ritenuta la propria competenza;

VISTI gli esiti del procedimento istruttorio espletato dal Responsabile del procedimento designato ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. che si condividono,

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

La Commissione Straordinaria insediata presso l'ASP di Catanzaro (D.P.R. 13/09/2019):

1) **Invita il Direttore del SEU:**

- a prendere atto che le indennità aggiuntive devono essere corrisposte in relazione all'effettiva partecipazione alle attività contemplate nell'AIR e per ogni ora di attività aggiuntiva e che non possono essere, invece, corrisposte per ogni ora di ordinario servizio;
- conseguentemente ad individuare, nella definizione semestrale dello specifico Piano di Lavoro inerente lo svolgimento dei compiti aggiuntivi, le specifiche attività remunerabili separatamente definendone la durata e, avendo cura di evitare che, quest'ultima coincida con l'intero orario di servizio ordinario;
- ad indicare, sempre nella definizione semestrale dello specifico Piano di Lavoro inerente lo svolgimento dei compiti aggiuntivi:
 - i limiti massimi dell'orario di servizio da dedicare a ciascuno dei compiti aggiuntivi previsti dal punto 29 AIR come indicati anche nell'Accordo Aziendale del 24/01/2019;
 - i limiti massimi dell'orario cumulativamente dedicabile all'espletamento di tutti i compiti aggiuntivi globalmente considerati, avendo cura di evitare che l'orario sacrifichi i tempi, necessariamente prevalenti, da dedicare all'efficiente espletamento delle ordinarie attività sanitarie;

In particolare nella determinazione dei limiti massimi dell'orario dedicabile all'espletamento di tutti i compiti aggiuntivi, dovrà essere valutata la necessità che esso sia inferiore non solo al monte ore dedicato ai compiti propri dell'incarico, ma anche al monte orario dei compiti previsti dal punto 29 AIR comma 2;

2) **Invita il Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche Sanitarie a chiarire**, sentito il Comitato Permanente Regionale MMG, se devono intendersi confermate le considerazioni formulate dal Dirigente Generale pro tempore del **Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche Sanitarie** con nota prot. 74105 del 03/03/2017;

3) **Invita il Presidente del Comitato Aziendale M.M.G.** a valutare iniziative dirette alla rimodulazione e o caducazione dell'Accordo Aziendale di declinazione già sottoscritto;

4) In caso di esito negativo **invita il Direttore dell'U.O. Gestione Risorse Umane** con il supporto dell'U.O. Gestione Personale Convenzionato, nonché dell'U.O. Affari Legali e il coordinamento del Direttore Amministrativo a valutare se ricorrono gli estremi di iniziative dirette alla caducazione dell'Accordo di declinazione del 24.01.2019, iniziative da sottoporre all'attenzione della Commissione Straordinaria;

5) **invita il Direttore del SEU** a comunicare per ciascun sanitario il monte orario complessivo annuale dedicato all'espletamento dei compiti aggiuntivi negli anni dal 2012 al 2018 determinato in conformità alle indicazioni contenute nella presente delibera in ordine ai limiti massimi di orario da dedicare all'espletamento di tali compiti; in presenza di difformità rispetto alle liquidazioni effettuate l'U.O. Gestione Personale Convenzionato procederà ai recuperi;

6) **invita il Direttore del SEU** ad effettuare una verifica sulla conformità dei Piani di lavoro Semestrali per l'anno 2019 inerenti lo svolgimento dei compiti aggiuntivi e delle certificazioni previste dall'Accordo di Declinazione Aziendale alle indicazioni contenute nella presente delibera in ordine ai limiti massimi di orario da dedicare all'espletamento di tali compiti e, in presenza di eventuali difformità a segnalarle all'U.O. Gestione Personale Convenzionato con le conseguenti proposte di recupero;

7) **invita il Responsabile dell'U.O. Gestione Personale Convenzionato** a verificare la conformità dei Piani di lavoro Semestrali inerenti lo svolgimento dei compiti aggiuntivi per l'anno 2020 e seguenti, e delle certificazioni previste dall'Accordo di Declinazione Aziendale, alle indicazioni contenute nella presente delibera in ordine ai limiti massimi di orario da dedicare all'espletamento dei compiti aggiuntivi e, in presenza di eventuali difformità, a non eseguire in futuro i relativi pagamenti;

8) **invita, infine, ed in ogni caso il Responsabile dell'U.O. Gestione Personale Convenzionato** ad attenersi a quanto disposto dall'Amministrazione Regionale giusta nota prot. 101066 del 23/03/2017, in ordine all'indicazione nel cedolino stipendi che l'indennità di cui al punto 29 dell'AIR è corrisposta in conto salvo restituzione, ivi comprese l'eventuale recupero di somme corrisposte da parte dell'ASP che risultassero in esito alla rimodulazione dell'Accordo o alla sua caducazione non dovute;

Trasmettere il presente provvedimento per i provvedimenti di competenza al Direttore del SEU 118, Dr. Talesa, al Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza, al Presidente del Comitato Aziendale MMG per la notifica a tutti i componenti, al Direttore Amministrativo, al Direttore U.O. Gestione Risorse Umane, all'U.O. Affari Legali, al Responsabile dell'U.O. Gestione Personale Convenzionato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Riunitasi come di seguito:

N°	Nome e Cognome	Presenza
1	Dott.ssa Franca TANCREDI	SI NO
2	Dott. Salvatore GULLI'	SI NO

Vistala proposta del Direttore dell'UO;

VISTI i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

L'immediata esecuzione della proposta.

Franca Tancredi

Salvatore Gulli